

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Soggetti titolari iniziativa legislativa				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 30</p> <p>1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.</p>	---	<p>Art. 39</p> <p>1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.</p>	<p>Art. 56</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta e a ogni consigliere regionale. Viene esercitata anche dai soggetti di cui all'articolo 12.</p> <p>Art. 12</p> <p>2. L'iniziativa legislativa dei cittadini è ammessa quando la proposta è sottoscritta da diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione (omissis).</p> <p>3. L'iniziativa legislativa inoltre appartiene ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.</p> <p>5. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali ... omissis ... e dal consiglio regionale dell'economia ... omissis ...</p>	<p>Art. 50</p> <p>1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali ed ai Consigli comunali, secondo quanto previsto dallo Statuto ... omissis</p> <p>Art. 18</p> <p>2. Sono promotori del progetto di legge popolare:</p> <p>a) almeno cinquemila elettori;</p> <p>b) ciascun Consiglio provinciale;</p> <p>c) uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Soggetti titolari iniziativa legislativa				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 37</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti nonché agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali, relativamente alle funzioni degli enti locali, ... omissis ...</p>	<p>Art. 45</p> <p>1. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 7.</p> <p>Art. 7</p> <p>1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita ... omissis ...:</p> <p>a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;</p> <p>b) da parte di almeno dieci Comuni o da parte di uno o più Comuni che rappresentino almeno 50.000 abitanti;</p> <p>c) da parte di una Provincia;</p> <p>d) da parte della Città metropolitana.</p> <p>Art. 66</p> <p>1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ... omissis ...</p> <p>Art. 68</p> <p>3. Il Consiglio (Regionale dell'economia e del lavoro) ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.</p>	<p>---</p>	<p>Art. 30</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali, ... omissis ... spetta:</p> <p>a) alla Giunta regionale;</p> <p>b) a ciascun consigliere regionale;</p> <p>c) al Consiglio delle autonomie locali;</p> <p>d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;</p> <p>e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;</p> <p>f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;</p> <p>g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;</p> <p>h) ai singoli consigli provinciali;</p> <p>i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.</p>	<p>---</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Soggetti titolari iniziativa legislativa				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 44</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consiglieri provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV.</p> <p>Art. 74</p> <p>1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale ... omissis ...</p> <p>2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione ... omissis ...</p> <p>Art. 75</p> <p>1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 73 (iniziativa popolare e degli enti locali) ... omissis ...</p>	<p>Art. 39</p> <p>1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa ... omissis ...</p> <p>Art. 15 c. 1-2</p> <p>1. L'iniziativa popolare di legge si esercita ... omissis ... da almeno quindicimila elettori della regione.</p> <p>2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.</p>	<p>Art. 23</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dallo Statuto.</p> <p>Art. 74</p> <p>1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.</p>	<p>Art. 35</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.</p>	<p>---</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Modalità di esercizio iniziativa legislativa				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
Art. 30	---	Art. 39	Art. 56	Art. 50
<p>2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.</p>		<p>2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.</p>	<p>2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di leggi redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.</p> <p>3. Le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei consigli provinciali e comunali e degli elettori sono stabilite dalla legge regionale.</p> <p>Art. 12</p> <p>1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata secondo le disposizioni dello Statuto ed è disciplinata dalla legge regionale.</p>	<p>2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa ... omissis ...</p> <p>Art. 18</p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.</p> <p>3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Modalità di esercizio iniziativa legislativa				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>Art. 37</p> <p>2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.</p> <p>Art. 60</p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.</p>	<p>Art. 45</p> <p>2. L'iniziativa legislativa si esercita mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge, redatti in articoli e corredati di una relazione illustrativa.</p>	<p>---</p>	<p>Art. 30</p> <p>1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione: ... omissis ...</p> <p>2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.</p>	<p>---</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Modalità di esercizio iniziativa legislativa				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p align="center">Art. 73</p> <p>1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.</p> <p align="center">Art. 74</p> <p>2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.</p> <p align="center">Art. 75</p> <p>1. I Consigli comunali, ... omissis ... e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 73, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni.</p> <p align="center">Art. 76</p> <p>1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.</p>	<p align="center">Art. 15</p> <p>1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.</p> <p>5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per l'assistenza ai proponenti ... omissis</p> <p>6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa.</p> <p>7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.</p>	<p align="center">Art. 40</p> <p>1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio ... omissis ...</p>	<p align="center">Art. 35</p> <p>2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.</p> <p>3. La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.</p> <p>5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa.</p>	---

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Limiti e decadenza delle proposte di legge				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
Non disciplinato	---	<p>Art. 39</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.</p>	<p>Art. 56</p> <p>4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.</p> <p>6. L'iniziativa popolare è esclusa per quanto attiene la modifica o la revisione dello Statuto regionale e la materia tributaria, finanziaria e di bilancio.</p> <p>Art. 12</p> <p>4. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 2 (cittadini) e 3 (consigli comunali e provinciali) non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.</p> <p>5. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle Autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.</p> <p>6. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio regionale.</p>	<p>Art. 50</p> <p>6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.</p> <p>Art. 18</p> <p>4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'Assemblea legislativa.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**Limiti e decadenza delle proposte di legge**

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
Art. 60 2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.	Art. 7 3. Le iniziative di cui al comma 1 (iniziativa popolare) non sono soggette a decadenza al termine della legislatura. Art. 10 1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.	---	Non disciplinato	---

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Limiti e decadenza delle proposte di legge				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
Non disciplinato	Art. 15 3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo (iniziativa popolare) non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale. 4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.	Non disciplinato	Art. 35 4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare.	---

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento ordinario e procedura d'urgenza				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 31</p> <p>1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.</p>	---	<p>Art. 29</p> <p>1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.</p> <p>3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.</p> <p>Art. 40</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Art. 57</p> <p>1. Ogni progetto di legge, previo esame nella commissione competente per materia, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43 e 44.</p> <p>2. Il regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.</p> <p>3. Nel caso di esercizio di iniziativa legislativa da parte dei consigli provinciali e comunali, degli elettori, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro, il progetto di legge è portato all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione.</p>	<p>Art. 50</p> <p>2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al Presidente dell'Assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente Commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.</p> <p>3. Il Presidente della Commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da Consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi Consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.</p> <p>4. Il Regolamento interno</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Procedimento ordinario e procedura d'urgenza

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
		<p>2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.</p>	<p>Scaduto il termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.</p>	<p>definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>5. Il Regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>1. Il progetto di legge è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Procedimento ordinario e procedura d'urgenza

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
				<p>popolare, ai referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e consuntivi.</p> <p>4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'Assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.</p> <p>5. Il Regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Procedimento ordinario e procedura d'urgenza

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p>3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.</p> <p>2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 (popolare) entro un anno dalla loro presentazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46</p> <p>1. Ogni progetto di legge è esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti secondo le norme del Regolamento Interno.</p> <p>2. L'esame in Commissione si conclude con il voto e con relazioni al Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento Interno.</p> <p>3. Il progetto è successivamente discusso e votato in Consiglio articolo per articolo e quindi nel suo complesso.</p> <p>4. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità di definizione dei termini</p>	<p>---</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>1. Le proposte di legge sono sottoposte all'esame in sede referente della commissione consiliare competente per materia.</p> <p>2. La proposta di legge, dopo l'esame della commissione, è approvata dal Consiglio articolo per articolo, e con votazione finale sull'intero testo.</p> <p>3. Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le procedure per l'esame delle proposte dichiarate urgenti e per quelle soggette a notifica alla Commissione</p>	<p>---</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Procedimento ordinario e procedura d'urgenza

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.	per l'esame delle iniziative legislative in Commissione, trascorsi i quali, su richiesta del proponente, il progetto è discusso e votato dal Consiglio anche se la Commissione non ha concluso i propri lavori.		dell'Unione europea. Art. 34 2. le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento ordinario o procedura d'urgenza				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p align="center">Art. 45</p> <p>1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.</p> <p>2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.</p> <p>3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.</p>	<p>Non disciplinato</p> <p>L'articolo 32, comma 1, però, prevede che "Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno".</p> <p>L'articolo 37, comma 3, inoltre, prevede che "Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo".</p>	<p align="center">Art. 40</p> <p>1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l'assegnazione alle commissioni competenti.</p> <p>2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza, dispone la iscrizione all'ordine del giorno delle commissioni o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le modalità volte ad assicurare l'esame da parte del consiglio delle proposte di iniziativa consiliare.</p> <p>3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.</p> <p>4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua</p>	<p align="center">Art. 36</p> <p>1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>2. Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza.</p> <p>3. I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con</p>	---

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento ordinario o procedura d'urgenza				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 73</p> <p>2. Il Regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.</p> <p>Art. 74</p> <p>3. I primi tre sottoscrittori (della proposta di legge di iniziativa popolare) hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli e accompagnato da una relazione scritta.</p> <p>Art. 75</p> <p>2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.</p>		<p>interezza.</p> <p>Art. 74</p> <p>2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.</p> <p>3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.</p>	<p>precedenza su ogni altro argomento.</p> <p>4. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sulla composizione del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.</p>	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento ordinario o procedura d'urgenza				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p>Art. 76</p> <p>2. La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.</p> <p>3. Il Consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.</p> <p>4. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.</p> <p>5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.</p>				

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Procedimento redigente o deliberante

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
Art. 32	---	Art. 30	Art. 43	Art. 51
<p>1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un sesto dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle</p>		<p>1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente, riservando al Consiglio l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p> <p>2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della Commissione.</p> <p>3. Il procedimento in sede redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di</p>	<p>1. Il regolamento consiliare disciplina le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>1. Il regolamento consiliare stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti alle commissioni permanenti.</p> <p>2. Fino al momento dell'approvazione definitiva, il provvedimento è rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del</p>	<p>2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione, non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**Procedimento redigente o deliberante**

ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.		legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.	Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto se ne fanno richiesta un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione. 3. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento redigente o deliberante				
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
Art. 33	Art. 47	---	Non disciplinato	---
<p>1. Le Commissioni permanenti si riuniscono:</p> <p>a) ... omissis ...</p> <p>b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;</p> <p>c) ... omissis ...</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, può attribuire alle Commissioni l'esame dei progetti di legge in sede redigente. In tal caso, al Consiglio è riservata la sola votazione finale del progetto di legge a meno che il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei componenti del Consiglio richiedano la trattazione secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. La procedura di esame e di approvazione prevista dal presente articolo non può essere adottata per le leggi di modifica dello Statuto, per le leggi di bilancio e le leggi elettorali.</p>			

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**Procedimento redigente o deliberante**

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
<p>redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.</p>				

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento redigente o deliberante				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
Art. 46	Non disciplinato	Art. 19	Art. 37	---
<p>1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.</p> <p>2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.</p>	<p>L'articolo 32 dello Statuto, però, prevede che "1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno".</p>	<p>1. Le Commissioni ... omissis ... esercitano anche funzioni redigenti, nei casi previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p>1. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.</p>	<p>1. Il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne da comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto è sempre rimessa al Consiglio con sole dichiarazioni di voto. La Giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario.</p> <p>2. Il procedimento ordinario è adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare.</p>	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Procedimento redigente o deliberante				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA ROMAGNA
<p>Art. 33</p> <p>1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.</p> <p>Art. 34</p> <p>1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.</p> <p>2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.</p>	---	<p>Art. 41</p> <p>1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.</p>	<p>Art. 58</p> <p>1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.</p> <p>2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.</p> <p>3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.</p>	<p>Art. 52</p> <p>1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".</p> <p>2. Se l'Assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Art. 55</p> <p>1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Promulgazione e pubblicazione

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
Art. 39	Art. 49	---	Art. 33	---
<p>1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.</p> <p>2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.</p> <p>3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.</p> <p>4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, della pronuncia del</p>	<p>1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.</p> <p>2. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, istituito presso il Consiglio regionale, subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.</p> <p>3. L'entrata in vigore può avvenire anche prima della scadenza del termine di cui comma 2, qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La legge regionale può stabilire che i propri effetti decorrano da una data diversa da quella dell'entrata in vigore.</p>		<p>1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal Consiglio, salvo che la stessa legge non preveda un termine inferiore per ragioni di urgenza, dichiarata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.</p> <p>2. Le leggi regionali sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione subito dopo la loro promulgazione ed entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le stesse leggi stabiliscano un termine diverso e, comunque, non prima del giorno successivo alla</p>	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO**Promulgazione e pubblicazione**

LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
Comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 68, comma 8.			pubblicazione. 3. La formula di promulgazione è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula "La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche".	

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO				
Promulgazione e pubblicazione				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
<p align="center">Art. 47</p> <p>1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.</p> <p>2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.</p> <p>3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".</p>	<p align="center">Art. 53</p> <p>1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi dell'urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l'entrata in vigore alla data di pubblicazione.</p>	<p align="center">Art. 41</p> <p>1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del presidente del consiglio.</p> <p>2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell'assenso o dalla scadenza del termine previsto per la pronuncia dell'organo comunitario.</p> <p>3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del consiglio.</p> <p align="center">Art. 43</p> <p>1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.</p> <p>2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.</p>	<p align="center">Art. 38</p> <p>1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.</p> <p>2. La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di comunicazione anche telematica e di pubblicità delle leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.</p>	---